



Roberto Ruffilli

Biblioteca Centrale

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEI FONDI DOCUMENTARI

Il presente Regolamento disciplina l'accesso ai documenti dei fondi documentari depositati presso la Biblioteca.

- 1) L'accesso alla sala di consultazione dei fondi è libero per motivati scopi di ricerca.
- 2) Per la consultazione del materiale documentario gli studiosi devono compilare una scheda sulla quale indicare i propri dati anagrafici, l'oggetto della ricerca e i materiali richiesti, sottoscrivendo la presa visione del presente regolamento.
Per il modulo si veda l'allegato A.
- 3) La documentazione è liberamente consultabile secondo i limiti cronologici previsti dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (d.lgs. n.42/2004, artt. 122-127) e del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lgs. n.196/2003), ad eccezione dei documenti per i quali esistono vincoli alla non consultabilità. Se i documenti contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare di un individuo, il termine per la consultabilità è di settanta anni.
- 4) La consultazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del *Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici* (delibera del Garante della Privacy n.8/P/21 del 14/3/2001, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5/4/2001 e ripubblicato quale allegato A2 al *Codice in materia di protezione dei dati personali*, emanato con d.lgs. 196/2003, pubblicato nella G.U n. 174 del 29/7/2003);
- 5) Gli utenti utilizzano i documenti ed i dati personali in essi contenuti sotto la propria responsabilità. Il trattamento dei dati personali di cui si venga a conoscenza deve svolgersi in conformità alle leggi, ai regolamenti e nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'identità delle persone a cui i dati trattati si riferiscono. Il trattamento dei dati deve avvenire in applicazione dei principi di pertinenza e di non eccedenza rispetto alla finalità del trattamento e conformandosi agli scopi perseguiti dal progetto di ricerca.



Roberto Ruffilli

Biblioteca Centrale

6) I dati personali (cioè “le informazioni relative alla persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altro dato, ivi compreso un numero di riconoscimento personale”) trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali finalità e sono soggetti alla disciplina delineata dal d.lgs. n.196/2003 e dal d.lgs n. 42/2004 (e successive integrazioni e modificazioni) indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando, ovviamente, le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o trattamenti.

7) La consultazione dei documenti avviene nei locali della Biblioteca, previo appuntamento. Durante la consultazione l'utente non dovrà ricollocare i documenti in ordine diverso da quello originario:

- è consentito l'utilizzo di soli lapis, non di penne biro, stilografiche ecc.

- non è consentito appoggiare sulla documentazione fogli per appunti

Non è concesso il prestito esterno dei documenti.

Danneggiamenti, dispersioni, spostamenti e furti di documenti sono puniti con l'esclusione dalla consultazione.

Non potrà ottenere la concessione alla consultazione chi per abusi sia stato escluso da altre biblioteche e archivi.

Il comportamento dell'utente nelle sale è inoltre conforme all'art. 2 del Regolamento della Biblioteca Centrale “R. Ruffilli”.

8) Quando la natura del materiale e lo stato di conservazione lo permettono, è possibile la fotocoproduzione dei documenti previa richiesta scritta alla Direzione della Biblioteca; il servizio è gestito dal personale.

9) In caso di pubblicazione di lavori di ricerca condotti sui materiali conservati presso i fondi documentari della Biblioteca, l'autore ha l'obbligo di citare la fonte nei modi suggeriti dalla Biblioteca e di depositare presso la Biblioteca stessa una copia della pubblicazione.

10) L'utente è inoltre tenuto ad assolvere, nei confronti degli aventi diritto, gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di diritti d'autore (o di copyright, a seconda del paese degli aventi diritto).